



Bipiemme Vita

BPM In Più ***Business***

Condizioni Contrattuali



GRUPPO
FONDIARISAI

**Bipiemme Vita S.p.A. richiama l'attenzione del
Contraente sulla necessità di leggere attentamente il
contratto prima di sottoscriverlo**

Sommario

Definizioni contrattuali : pag. **4**

Prestazioni di BPM IN PIU' BUSINESS: pag. **5**

Norme che regolano la liquidazione del sinistro : pag. **8**

Condizioni Generali di Assicurazione : pag. **11**

DEFINIZIONI CONTRATTUALI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO	il soggetto il cui rischio di infortunio è assicurato;
ASSICURAZIONE	il contratto mediante il quale Bipiemme Vita S.p.A., dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a versare all'Assicurato l'indennizzo garantito in caso di sinistro;
ATTO DI TERRORISMO	atto comprendente, ma non limitato, all'uso della forza o della violenza e/o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, le quali agiscano sia individualmente sia per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i, impegnate per scopi o ragioni politiche, religiose, ideologiche o etniche compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o diffondere il terrore nella popolazione o qualsiasi parte di questa;
BENEFICIARIO	gli eredi dell'Assicurato ed i soggetti da questi designati a ricevere l'indennizzo per il caso morte;
CLASSE DI RISCHIO	insieme delle attività che, ai fini dell'assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità;
CONTRAENTE	la persona giuridica – titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice della polizza – che stipula l'assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali;
INDENNIZZO	somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
INVALIDITÀ PERMANENTE	l'invalidità che comporti, in modo permanente ed irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'occupazione o professione dell'Assicurato;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente a Bipiemme Vita S.p.A. per ottenere la garanzia assicurativa;
RISCHIO	la possibilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso previsto dal contratto assicurativo;
SOCIETÀ ASSICURATRICE	Bipiemme Vita S.p.A.- Via del Lauro 1 – 20121 Milano. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

PRESTAZIONI DI BPM IN PIÙ BUSINESS

A1 PRESTAZIONI

In caso di morte a seguito di infortunio, BPM IN PIÙ BUSINESS garantisce un capitale di:

€ 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove),

€ 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto) o

€ 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette virgola zero sette)

secondo la scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione e riportata nella proposta di adesione.

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, BPM IN PIÙ BUSINESS garantisce un indennizzo calcolato percentualmente sul capitale scelto per il caso morte con le modalità indicate all'art. VI "Invalidità permanente" del paragrafo "Norme che regolano la liquidazione del sinistro".

Non è possibile scegliere un capitale diverso per l'invalidità permanente.

A2 RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento delle attività professionali svolte, la cui principale è dichiarata nella proposta di adesione, oppure nello svolgimento di ogni altra attività legata alla vita privata che non abbia carattere professionale. Con il termine infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento, la folgorazione;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica;
- g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, malore o stato di incoscienza purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni;
- h) gli infortuni derivanti da colpa grave;
- i) gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, sequestri di persona, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- j) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da infortunio in garanzia;
- k) gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;
- l) le morsicature, le punture e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza.

A3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri e simili) e di mezzi subacquei, salvo quanto previsto dall'art. A5 "Rischio Volo";
- d) dalla pratica professionale di sport;

- e) dalla pratica di pugilato, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, immersione con autorespiratore, rafting, paracadutismo e/o sport aerei in genere, compreso il parapendio;
- f) dalla partecipazione a competizioni (si intende gare organizzate e riconosciute) – o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo in quanto non retribuite (nel concetto di retribuzione non rientrano i premi non in denaro quali coppe, omaggi e simili); in relazione alle prove ippiche si intendono come prove aventi carattere ricreativo quelle classificate come A1 e A2;
- g) da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti; salvo quanto previsto all'art. A4 "Rischio guerra";
- k) da qualsiasi atto di terrorismo che implichi l'uso o la diffusione o la relativa minaccia di qualunque arma o ordigno nucleare oppure agente chimico o biologico;
- l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Le esclusioni di cui alle lettere a), d), e), f) sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

A4 RISCHIO GUERRA

A parziale deroga dell'art. A3, punto j), sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) od insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero, restando esclusi gli infortuni che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e a condizione che non vi abbia preso parte attiva.

A5 RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato quale passeggero trasportato su velivoli a motore autorizzati all'esercizio di traffico aereo civile anche se i velivoli sono di proprietà di ditte o privati, purché condotti da piloti regolarmente abilitati, o su velivoli a motore militari impiegati per il trasporto di passeggeri o civili, in occasione di voli su territori dotati di regolare assistenza al traffico aereo.

A6 SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE

Nel caso di sinistri in cui sia riscontrata un'invalidità permanente compresa tra il 20% e il 50%, la Società assicuratrice supervaluta del 50% la percentuale di invalidità riscontrata e corrisponde un indennizzo pari alla percentuale corrispondente del capitale assicurato (es. ad una percentuale di invalidità del 20% corrisponde il pagamento del 30% del capitale assicurato) come indicato dettagliatamente nella tabella riportata nell'art. A8 "Ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente.

Oltre il 51% di invalidità permanente riscontrata, la Società assicuratrice corrisponde un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.

A7 FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Relativamente al caso di invalidità permanente, si conviene che per un'invalidità accertata inferiore al 20%, la Società assicuratrice non liquida alcuna indennità.

A8 AMMONTARE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

L'ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente, calcolato sulla somma assicurata, è riportato nella tabella sottostante:

Grado di invalidità		CAPITALE € 51.645,69	CAPITALE € 103.291,38	CAPITALE € 154.937,07
Percentuale di invalidità accertata	Valutazione dell'invalidità	Ammontare dell'indennizzo	Ammontare dell'indennizzo	Ammontare dell'indennizzo
1% - 19%	0%	€ 0	€ 0	€ 0
20%	30,0%	€ 15.493,71	€ 30.987,41	€ 46.481,12
21%	31,5%	€ 16.268,39	€ 32.536,78	€ 48.805,18
22%	33,0%	€ 17.043,08	€ 34.086,16	€ 51.129,23
23%	34,5%	€ 17.817,76	€ 35.635,53	€ 53.453,29
24%	36,0%	€ 18.592,45	€ 37.184,90	€ 55.777,35
25%	37,5%	€ 19.367,13	€ 38.734,27	€ 58.101,40
26%	39,0%	€ 20.141,82	€ 40.283,64	€ 60.425,46
27%	40,5%	€ 20.916,50	€ 41.833,01	€ 62.749,51
28%	42,0%	€ 21.691,19	€ 43.382,38	€ 65.073,57
29%	43,5%	€ 22.465,88	€ 44.931,75	€ 67.397,63
30%	45,0%	€ 23.240,56	€ 46.481,12	€ 69.721,68
31%	46,5%	€ 24.015,25	€ 48.030,49	€ 72.045,74
32%	48,0%	€ 24.789,93	€ 49.579,86	€ 74.369,79
33%	49,5%	€ 25.564,62	€ 51.129,23	€ 76.693,85
34%	51,0%	€ 26.339,30	€ 52.678,60	€ 79.017,91
35%	52,5%	€ 27.113,99	€ 54.227,97	€ 81.341,96
36%	54,0%	€ 27.888,67	€ 55.777,35	€ 83.666,02
37%	55,5%	€ 28.663,36	€ 57.326,72	€ 85.990,07
38%	57,0%	€ 29.438,04	€ 58.876,09	€ 88.314,13
39%	58,5%	€ 30.212,73	€ 60.425,46	€ 90.638,19
40%	60,0%	€ 30.987,41	€ 61.974,83	€ 92.962,24
41%	61,5%	€ 31.762,10	€ 63.524,20	€ 95.286,30
42%	63,0%	€ 32.536,78	€ 65.073,57	€ 97.610,35
43%	64,5%	€ 33.311,47	€ 66.622,94	€ 99.934,41
44%	66,0%	€ 34.086,16	€ 68.172,31	€ 102.258,47
45%	67,5%	€ 34.860,84	€ 69.721,68	€ 104.582,52
46%	69,0%	€ 35.635,53	€ 71.271,05	€ 106.906,58
47%	70,5%	€ 36.410,21	€ 72.820,42	€ 109.230,63
48%	72,0%	€ 37.184,90	€ 74.369,79	€ 111.554,69
49%	73,5%	€ 37.959,58	€ 75.919,16	€ 113.878,75
50%	75,0%	€ 38.734,27	€ 77.468,53	€ 116.202,80
≥ 51%	100,0%	€ 51.645,69	€ 103.291,38	€ 154.937,07

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

I. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Società che gestisce i sinistri, i cui estremi sono riportati nella lettera di accettazione.

La comunicazione deve essere inviata entro 10 giorni dalla data del sinistro o da quando gli aventi diritto ne sono venuti a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla società che gestisce i sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. In caso di morte dell'Assicurato, i Beneficiari devono darne comunicazione anche alla Banca che ha emesso la polizza.

II. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società assicuratrice corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. VI "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

III. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCHIO PROFESSIONALE

Fermo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell'attività professionale dichiarata, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società assicuratrice, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali d'indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:

	Attività dichiarata			
	Classe	1	2	3
Attività svolta al momento del sinistro	1	100%	100%	100%
	2	77%	100%	100%
	3	50%	65%	100%

IV. MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo è liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità.

V. MORTE PRESUNTA

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, il corpo dell'Assicurato non sia ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società assicuratrice liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che se dovesse risultare che l'Assicurato è vivo, dopo che la Società assicuratrice ha pagato l'indennità, la Società assicuratrice avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

VI. INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modifiche, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l'intesa che l'indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Estratto dalla Tabella INAIL (T.U. 30 Giugno 1965, n.1124)

PERDITA TOTALE	DESTRO	SINISTRO
• Dell'arto superiore per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
• Del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
• Della mano	70%	60%
• Di tutte le dita della mano	65%	55%
• Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80%
• Di una coscia in qualsiasi altro punto		70%
• Di una gamba al terzo inferiore		50%
• Di un piede		50%
• Sordità completa di un orecchio		15%
• Sordità completa bilaterale		60%
• Della facoltà visiva di un occhio		35%
• Della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%
• Di un rene con l'integrità del rene superstite		25%
• Della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
• Del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
• Del pollice	28%	23%
• Dell'indice	15%	13%
• Del medio		12%
• Dell'anulare		8%
• Delle ultime due falangi del mignolo		8%
• Dell'alluce e corrispondente metatarso		16%
• Dell'alluce		7%

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di seguito descritto è denominato BPM IN PIÙ BUSINESS. Si tratta di un'assicurazione sugli infortuni, rivolta a chi è titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice, che garantisce un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortunio.

Non è possibile sottoscrivere per lo stesso Assicurato più polizze infortuni commercializzate da Bipiemme Vita S.p.A..

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di sottoscrizione della proposta se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ovvero, se pagati successivamente, dalle ore 24 del giorno di pagamento.

L'assicurazione ha la durata di un anno, ma può rinnovarsi tacitamente ai sensi dell'art. 15.

Art. 3 CLASSI DI PREMIO

Il premio relativo al rischio professionale è determinato, per dichiarazione resa dall'Assicurato al momento della stipula della proposta di adesione, in base alla classe di rischio professionale cui appartiene la professione svolta dall'Assicurato. Le classi di rischio professionale sono indicate al successivo art. 4

Art. 4 CLASSI DI RISCHIO PROFESSIONALE

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio	COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
162	Addetto a centri elaborazione dati	1	170	Artigiano con uso di macchine	3
163	Addetto agli zoo	1	171	Artigiano senza uso di macchine	2
290	Addetto al call center	1	173	Artista di varietà, attore, musicista, cantante, agente teatrale	1
164	Addetto in imprese di pulizia	2	299	Ass. universitario	1
166	Addetto in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie	2	174	Assistente sociale	1
004	Agente di assicurazione	1	175	Attrezzista, macchinista (settore spettacolo)	2
002	Agente di cambio, di borsa, agente immobiliare	1	021	Autista di autobus pubblici e da turismo	2
003	Agente di commercio	2	020	Autista di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanza, autofunebri	3
167	Agenzia di recapito (fattorino)	2	022	Autista di camion (autocarri con portata sup. ai 50 q)	3
168	Agenzia di recapito (impiegati)	1	024	Autorimesse: addetto a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio	3
006	Agricoltore	2	023	Autorimesse: esercente che non lavora manualmente	2
169	Agronomo	1	025	Autotrasportatore (autocarri con portata inf. ai 50 q o infiammabili)	3
008	Albergatore	1	027	Avvocato e procuratore legale	1
009	Allenatore sportivo	2	179	Ballerino	1
012	Allevatore di animali diversi da equini, bovini, suini	2	180	Bambinaia/Baby-sitter	1
010	Allevatore di bestiame (proprietario)	2	028	Barbiere/Parrucchiere	1
011	Allevatore di equini, bovini, suini	3	255	Barcaiolo	3
013	Amministratore	1	029	Barista	2
014	Analista di laboratorio	1	030	Benestante	1
015	Antennista (installatore di antenne radio-tv)	3	058	Benzinaio	2
016	Antiquario	1	031	Bidello	1
287	Apicoltore	2	182	Biologo	1
254	Apprendista	3	256	Boscaiolo	3
019	Architetto che accede ai cantieri	3	033	Calciatore di altre serie o divisioni	3
017	Architetto che non accede ai cantieri	1	032	Calciatore di serie A-B-C	3
172	Argentiere	1	034	Callista	1

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
035	Calzolaio	2
036	Cameriere	1
271	Capotreno	2
183	Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganale, guardia portuale, pubblica sicurezza (personale amministrativo)	2
184	Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganale, guardia portuale, pubblica sicurezza (personale operativo)	3
037	Carpentiere	3
038	Carrozziere	3
039	Casalinga	2
040	Casaro	3
041	Cavaio	3
289	Centralinista	1
185	Certificatore di bilancio e revisore dei conti	1
300	Chimico	2
226	Chimico con contatto materiali esplosivi	3
295	Chiromante	1
044	Ciclista	3
186	Collaudatore	3
047	Commercialista/Fiscalista	1
123	Commerciante /Esercente	2
227	Commerciante materiali esplosivi/contaminanti	3
274	Commesso	1
048	Commesso viaggiatore	3
275	Concertista	1
050	Concessionario	1
187	Conciaio	2
294	Consulente	1
228	Controfigura	3
273	Controllore/ Bigliettaio	1
276	Coreografo	1
051	Corniciaio	1
230	Corridore automobilistico/Motociclista	3
052	Cuoco	2
188	Custode	1
189	Demolitore di autoveicoli	2
267	Derattizzatore	3
190	Diplomatico	1
054	Dirigente d'azienda	1
053	Dirigente Stato - Parastato	1
056	Disegnatore	1
296	Disoccupato	1
060	Domestico	2
126	Edicolante	1
277	Editore	1
061	Elettrauto	3
063	Elettricista	3
302	Elettrotecnico con contatto corrente alta tensione	3
064	Enologo	1
278	Esattore	1
191	Esercito, marina militare, aviazione	3
065	Estetista	1
067	Fabbro	2
068	Facchino	3
070	Falegname	3
071	Fantino	3
128	Farmacista	1
232	Fisico esposto a radiazioni	3
301	Fisico non esposto a radiazioni	2

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
072	Floricoltore	1
193	Fonditore	2
288	Fornaio	2
073	Fotografo	1
269	Funzionario	1
076	Geologo	2
079	Geometra con accesso ai cantieri	3
078	Geometra senza accesso ai cantieri	1
080	Giardiniere/Florovivaista	2
129	Gioielliere/Orefice	2
082	Giornalista/Fotoreporter (cronista, corrispondente)	2
195	Grafico	1
219	Gruista	3
233	Guardia di finanza	3
086	Guardia notturna/ Guardia giurata/Portavalori/ Investigatore privato/ Guardia del corpo	3
083	Guardiacaccia/ Guardapesca/ Guardia forestale	3
236	Guida alpina	3
196	Guida turistica	1
238	Hostess	3
087	Idraulico	3
089	Imbianchino	3
091	Impiegato azienda	1
197	Impiegato in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi	1
092	Imprenditore che non lavora manualmente	1
094	Imprenditore che può prendere parte ai lavori	2
093	Imprenditore edile	2
198	Incisore	2
199	Indossatore	1
095	Infermiere/Paramedico	1
098	Ingegnere che accede ai cantieri	3
097	Ingegnere che non accede ai cantieri	1
103	Insegnante	1
102	Insegnante di ed. fisica	2
200	Insegnante di nuoto/ bagnino	1
279	Interprete	1
105	Ispettore	2
240	Ispettore polizia di stato	3
099	Istruttore di alpinismo/ arti marziali/ equitazione/ scherma/ aerobica/hockey	3
100	Istruttore di altri sport	2
107	Istruttore di scuola guida (pratica)	2
106	Istruttore di scuola guida (teoria)	1
108	Lattoniere	3
201	Libero professionista (non medico)	2
109	Litografo e Tipografo	2
244	Macchinista	2
220	Macellaio	3
229	Magazziniere	2
110	Magistrato	2
111	Magliaia	2
202	Marinaio	1
112	Marmista	3
114	Massaggiatore, Fisioterapista	1
115	Materassaio	2
231	Meccanico	2
118	Mediatore di bestiame	3
117	Mediatore in genere	1
119	Medico/Dentista	1

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
120	Mobiliere	2
234	Mosaicista	2
122	Muratore	3
142	Notaio	1
143	Odontotecnico	1
116	Operaio	3
235	Operatore ecologico	2
144	Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	1
145	Ostetrica	1
127	Ottico	1
204	Palombaro/Sommozzatore	3
130	Panettiere	2
124	Pellettiere	2
205	Pensionato	1
223	Perito elettrotecnico	2
147	Perito libero professionista occupato anche all'esterno	2
206	Personale del circo, giostre e simili	3
268	Personale navigante	3
148	Pescatore	3
243	Piastrellista	2
260	Pirotecnico	3
280	Pittore	1
298	Politico	2
292	Posteggiatore	1
281	Postino	2
282	Presidente/ Rettore	1
291	Programmatore	1
293	Psicologo/Psichiatra	2
283	Questore	2
262	Radiologo	3
245	Radiotecnico	2

COD	PROFESSIONE	Classe di rischio
284	Regista	1
046	Religioso	1
149	Restauratore	2
151	Riparatori elettrodomestici e computer	1
141	Ristoratore	1
210	Saldatore	2
139	Salumiere	3
152	Sarto	2
285	Scenografo	1
211	Scrittore	1
212	Scultore	3
248	Serigrafo	2
286	Sociologo/ Filosofo	1
153	Speleologo	3
213	Sportivo dilettante	3
214	Sportivo professionista	3
264	Steward	3
249	Stuccatore	2
154	Studente	1
155	Tappezziere	2
250	Tessitore	2
217	Topografo	2
218	Tornitore	3
252	Tranviere	2
253	Verniciatore	2
157	Veterinario	2
158	Vetraio	3
159	Vetrinista	1
160	Vigile del fuoco	3
161	Vigile Urbano	3

Art. 5 PERIODICITÀ DEL PREMIO

La periodicità è annuale. Il premio è prelevato direttamente dal conto corrente del Contraente ad ogni ricorrenza annuale.

Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni variazione professionale comportante un aggravamento del rischio (es. cambiare professione da istruttore di scuola guida –teoria- che appartiene alla classe di rischio 1, ad istruttore di scuola guida –pratica- che appartiene alla classe di rischio 2).

Gli aggravamenti di rischio comportano l'adeguamento del premio alla prima scadenza di premio successiva alla comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di variazione professionale che comporta una diminuzione del rischio, la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. La Società assicuratrice ha altresì la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della variazione.

Art. 8 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

In caso di mancato pagamento della rata annuale successiva alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo al mancato pagamento, trascorso il quale il contratto si intende risolto.

In caso di estinzione del rapporto bancario intrattenuto dal Contraente presso la Banca distributrice della polizza, la copertura assicurativa cessa automaticamente al termine dell'annualità, senza necessità di esplicita disdetta.

Art. 9 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche del contratto devono essere comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.

Art. 10 PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione vale per l'Assicurato indicato nella proposta di adesione, a condizione che l'Assicurato abbia un'età compresa tra 18 anni compiuti e 69 anni e sei mesi.

Art. 11 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della proposta hanno un'età superiore a 69 anni e sei mesi. Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità cerebrali.

La garanzia cessa contestualmente al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto a norma dell'art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della società assicuratrice di corrispondere l'indennizzo.

Art. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del Contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'esistenza di altre assicurazioni.

Art. 14 ASSICURAZIONI PER CONTO TERZI

Qualora la presente assicurazione fosse stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del C.C.

Art. 15 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta inviata per iscritto dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza o da Bipiemme Vita S.p.A. almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente di anno in anno.

Tuttavia, l'assicurazione non potrà essere successivamente rinnovata:

- per l'Assicurato che raggiunga il 70° anno di età nel periodo di vigenza del contratto;
- in caso di estinzione del rapporto bancario.

Art. 16 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società che gestisce i sinistri entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 17 TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DOVUTO AI SENSI DI POLIZZA

Il pagamento dell'indennizzo si effettua:

- a) in caso di morte:** non oltre 25 giorni lavorativi dopo il compimento delle formalità e l'invio dei documenti indispensabili; la Società assicuratrice, o la Società che gestisce i sinistri, provvederà all'accredito dell'indennizzo direttamente sul conto corrente bancario dei Beneficiari indicati in polizza.
- b) in caso di invalidità permanente:** non oltre 25 giorni lavorativi dopo l'accordo delle parti in merito al grado di invalidità; la Società assicuratrice, o la Società che gestisce i sinistri, provvederà all'accredito dell'indennizzo direttamente sul conto corrente bancario dell'Assicurato.

Art. 18 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società assicuratrice rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 19 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 20 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta dall'Assicurato, Bipiemme Vita S.p.A. si impegna ad aderirvi. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Art. 21 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 0277005903 - Reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 23 IMPOSTA SUL PREMIO

Il premio è soggetto ad un'imposta del 2,5%, che rimane a carico del Contraente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni). Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.

PREMI DI ASSICURAZIONE

PREMIO PER ASSICURATO: *BPM IN PIÙ BUSINESS*

CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO LORDO: CLASSE DI RISCHIO 1	PREMIO ANNUO LORDO: CLASSE DI RISCHIO 2	PREMIO ANNUO LORDO: CLASSE DI RISCHIO 3
€ 51.654,49	€ 51,65	€ 67,14	€ 103,29
€ 103.291,38	€ 103,29	€ 134,28	€ 206,58
€ 154.937,07	€ 154,94	€ 201,42	€ 309,87



Bipiemme Vita

 GRUPPO
FONDIARIA SAI



Bipiemme Vita Compagnia di Assicurazione
appartenente al Gruppo Fondiaria SAI
Società per Azioni - Cap. Soc. € 103.500.000,00
i.v.
Via del Lauro, 1 – 20121 Milano
Tel. 02.7700.2405 – Fax. 02.77005903

Cod.Fisc P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di
Milano n. 10769290155 – REA n. 1403170
Autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa con DM 17/3/1994 esteso
con provv. Isvap n.1208
del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

